La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 15.10.2018
La Nuova Procedura Civile, 5, 2018

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Sì al precetto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia di Compagnia assicurativa

L'iscrizione della sede secondaria nel Registro delle Imprese non rileva come autonomo centro di imputazione giuridica di detta sede e non evidenzia una separazione della sede secondaria rispetto alla sede centrale, bensì è funzionale a rendere opponibile un rapporto di dipendenza dalla stessa, un vincolo organico idoneo a far sì che l'attività della sede secondaria sia riferibile all'unico soggetto che la esercita (l'impresa avente sede centrale e secondaria) e che è uno soltanto. Il nostro codice di rito (art. 77 co. 2 c.p.c.) regola la rappresentanza del procuratore e dell'institore, attribuendo il potere di stare in giudizio al procuratore generale di chi non abbia residenza o domicilio in Italia (e all'institore). Pertanto, nel caso di specie, la Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia assicurativa in questione, in persona del suo procuratore, ha in ogni caso il potere di stare in giudizio per detta Compagnia relativamente agli affari conclusi in Italia (il che peraltro non implica che vi sia alterità tra la prima e il secondo, trattandosi pur sempre di un'articolazione dello stesso soggetto): la sede secondaria istituita nel territorio italiano risponde allo scopo di permettere e agevolare l'attività della Compagnia con cittadini aventi residenza in Italia, ed è necessariamente preordinata a facilitare detti rapporti anche sul piano processuale, permettendo a chi in Italia abbia stipulato un contratto con detta Compagnia di adire sul territorio nazionale detti assicuratori, e, conseguentemente, di porre in esecuzione il titolo ottenuto.

NDR[1]: in applicazione di detti principi, la pronuncia in oggetto afferma che, nel caso di specie, *la coincidenza del soggetto intimato nel precetto opposto con il destinatario del titolo esecutivo (stante il riferimento alla Compagnia esplicitato nel precetto), la coincidenza della Rappresentanza Generale con il soggetto rappresentato rispetto ai contratti stipulati in Italia (per esserne statutariamente prevista, detta Rappresentanza, quale sede secondaria e in forza della considerazione che nel titolo esecutivo non risultano spesi i nominativi dei singoli assicuratori assuntori del rischio) conducono al rigetto dell'opposizione al precetto diretto alla Rappresentanza Generale per l'Italia*.

NDR[2]: trattasi di sentenza costituente precedente unico trasmessa alla Redazione de *La Nuova Procedura Civile* dall'**Avv. Pasquale Capobianco** (info@studiocapobianco.it), parte vittoriosa nel giudizio di appello in questione.

Corte di appello di Milano, sezione terza, sentenza del 9.10.2018, n. 4412

…omissis…

www.LaNuovaProceduraCivile.com

1. Il 6.8.2013 notificò a " , Rappresentante Generale per l' Italia , in persona del l.r.p.t., nella Direzione Generale e Sede legale di Milano ", atto di precetto per il pagamento della somma di €. 5.154,04, in forza della sentenza n. 1373/2013 pubblicata in data 26.3.2013, della quale allegava copia.

In tale sentenza, il Giudice di Pace di S. Anastasia , definendo il giudizio proposto dal contro per il pagamento dell' indennizzo da furto del veicolo di sua proprietà , sulla base di una polizza assicurativa , aveva accolto la domanda attorea e condannato parte convenuta al pagamento delle spese processuali.

Proposta opposizione al precetto avanti al Tribunale di Milano, dalla Rappresentanza Generale per l' Italia, e costituitasi l' opposto, il Giudice adìto, con sentenza n. 8100/2016 pubblicata il 28.6.2016 accolse l' opposizione, condannando il Barone alla rifusione delle spese processuali.

Detta sentenza è stata appellata da con atto di citazione notificato il 2.1.2017.

L' appellata si è costituita ritualmente in questo grado di giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Precisate le conclusioni, quali trascritte in epigrafe, all' udienza del 27 maggio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini abbreviati per il deposito degli scritti conclusivi.

2.Il Tribunale, richiamando la particolare struttura dei ha osservato che la Rappresentanza Generale per l' Italia non è Agente degli Assicuratori che hanno sottoscritto la polizza, ma soltanto un loro rappresentante agli effetti processuali, rimarcando che la Rappresentanza non diviene parte, producendosi gli effetti della sentenza – anche sul piano esecutivo– nei confronti del solo rappresentato.

Ha quindi rilevato il Tribunale che destinatari della condanna contenuta nella sentenza azionata sono i , i quali sono il soggetto passivo del titolo esecutivo .

La Rappresentanza Generale per l' Italia, considera ancora il primo Giudice, può essere convenuta in giudizio soltanto in nome e per conto dei , i quali risultano peraltro destinatari del pignoramento come da atto prodotto in causa.

Afferma poi il Tribunale che l' atto di precetto opposto , di contro, non contiene alcuna specifica in ordine alla individuazione dei soli come destinatari dell' obbligo di adempimento, e ciò in contrasto con il disposto dell' art. 480 comma 2 c.p.c. , che impone una chiara indicazione delle parti. Per l' effetto, nella sentenza gravata viene ravvisata dal Giudice l' incertezza in punto destinatario dell' intimazione di pagamento , e accolta l' opposizione.

3.Nell' appello si censura il capo della sentenza relativo alla trattazione dell' eccezione svolta sulla necessaria coincidenza tra rappresentanza sostanziale e processuale , su cui il Tribunale si sarebbe pronunciato in modo contraddittorio .

Ulteriore motivo di doglianza attiene alla qualificazione della Rappresentanza Generale per l' Italia quale mero rappresentante dei agli effetti processuali, reputando l' appellante sussistere l' assoluta coincidenza tra e Rappresentanza Generale per l' Italia, pena, diversamente opinando , la vanificazione dell' intera normativa regolatrice la materia societaria e, ancor prima, degli istituti in materia di persona giuridica, capacità giuridica ed altri istituti direttamente e indirettamente coinvolti.

Sostiene al riguardo l' appellante che, contrariamente alla conclusione raggiunta dal primo Giudice, colui che ha assunto la rappresentanza per il processo, il dott. , ossia colui che ha conferito la procura *ad litem*, deve considerarsi il soggetto che della stessa società ha la rappresentanza sostanziale , in applicazione dell' art. 77 c.p.c..

Viene inoltre esposto, nel gravame, come la peculiare struttura dei abbia reso necessaria, per l' operatività dell' ente in Italia, la registrazione della Rappresentanza Generale come sede secondaria, di talchè – deduce parte appellante – destinatario delle azioni giudiziarie può essere indifferentemente o Rappresentanza Generale.

Si diffonde, l' appellante, sull' anomalia giuridica generata dalla struttura (, che non costituiscono una compagnia assicurativa, ma un mercato nel quale ciascun contraente assume una quota di rischio assicurativo , nei confronti dell' assicurato, in modo parziario e non solidale, e critica le modalità con cui Rappresentanza per l' Italia si è costituita nel procedimento definito con la sentenza n. 1373/2013 del Giudice di Pace di Sant' Anastasia, (costituzione che ha portato alla condanna diretta).

Le conseguenze di tali anomalie, ad avviso dell' appellante, trovano soluzione soltanto con il considerare Rappresentanza Generale per l' Italia dei quale soggetto passivo della esecuzione preannunciata da esso Barone,

4. Parte appellata deduce l' infondatezza dell' appello, per la mancata impugnazione del capo della sentenza in cui il Tribunale ha accertato la violazione dell' art. 480 comma 2 c.p.c. non consentendo il precetto- ad avviso del primo giudicante- di superare l' incertezza circa il destinatario dell' impugnazione.

L' acquiescenza dell' appellante alla violazione dell' art. 480 co. 2 c.p.c sarebbe dunque assorbente, secondo quanto assume parte appellata , perché tale violazione comporta la nullità dell' atto di precetto, e da questa nullità non si potrebbe prescindere, in quanto conseguenza ineludibile della violazione della norma, violazione il cui accertamento sarebbe, per l' appunto, passato in giudicato.

In ogni caso, il gravame non meriterebbe accoglimento, essendo erronea – sempre a dire dell' appellata- la tesi dell' assoluta coincidenza tra e Rappresentanza Generale per l' Italia, alla luce delle particolare caratteristiche dei *"diverse dagli assicuratori di tipo classici"*, su tale presupposto contemplati dalla normativa comunitaria (recepita in Italia) e da prendersi in considerazione alla stregua dei principi enunciati nella giurisprudenza citata nella sentenza impugnata (Cass. Sez. un. Sent. N. 785/99).

Ciò detto, passando all' esame del gravame, il Collegio considera quanto segue.

E' da dire , innanzitutto che, in ogni caso , sussiste la legittimazione sostanziale della parte appellata a proporre opposizione al precetto, essendone essa destinataria e come tale titolare del diritto di avvalersi di ogni azione utile a contrastarlo.

Va subito chiarito, poi, che dal tenore delle contestazioni svolte deve reputarsi che l' appellante abbia censurato anche l' asserzione contenuta nella sentenza circa l' incertezza da cui sarebbe affetto il precetto , laddove nel gravame si sostiene l' assoluta coincidenza del soggetto identificato come sede secondaria con l' ente

1.

Le censure dell' appellante, invero, sono inconciliabili con l' acquiescenza della decisione a questo riguardo , che non costituisce capo autonomo della sentenza, ma passaggio interno della motivazione.

Scrive infatti l' appellante (pag. 11 citazione appello) *"Nel caso che ci occupa ciò sta a significare che ogni azione giudiziaria può essere promossa nei confronti di Rappresentanza per l' Italia non perché nel proprio atto costitutivo, tanto illegittimo quanto irrilevante, è previsto che essa abbia la rappresentanza processuale, e solo questa, dei* 1, *ma perché la diversa denominazione, solo letterale, non rimuove affatto la certezza che trattasi del medesimo soggetto."*.

L' asserzione dell' appellante segue la critica della "confusione" in cui sarebbe incorso il Tribunale nell' individuare "rappresentante" e "rappresentato", e, quale smentita categorica di una differente soggettività della sede secondaria rispetto ai

1, equivale a negare la possibilità di equivoci circa il destinatario del precetto, come del resto si evince dalle stesse locuzioni dell' appellante, che allude all' identità tra sede secondaria ed ente centrale in termini di "certezza".

Ciò premesso, questo Collegio , esaminato il titolo esecutivo e il precetto, ritiene che l' appello meriti accoglimento.

Il dispositivo della sentenza azionata quale titolo esecutivo così prevede: "1)*accoglie la domanda attorea , condannando il al pagamento della somma di €. 4.385,00 oltre interessi dalla data del pagamento del parziale indennizzo per €. 7.000,00*

2) condanna il *al pagamento di spese e competenze di lite , che liquida in €. 2.300,00, di cui €.300,00 per spese, attribuendole all' avv.* *che se ne dichiara antistatario;*

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..".

Ora, non vi è dubbio che i costituiscano un struttura con caratteristiche particolari, non assimilabile ad una società assicurativa, dal momento che la copertura del rischio assicurato è assunta *pro quota* da ciascun assicuratore aderente ai Syndacates indicati nel frontespizio della polizza, e considerato che l' obbligazione di ciascun sottoscrittore è di natura parziaria.

Nella decisione azionata quale titolo esecutivo, come si è visto, non è per vero contenuta alcuna indicazione in ordine ai sottoscrittori ovvero ai singoli assicuratori aderenti ai Sindacates e assuntori del rischio, e il soggetto destinatario della condanna – nei cui confronti la domanda venne svolta – è individuato nei

senza ulteriore precisazione.

I singoli assicuratori possano essere *aliunde* individuati in base alla polizza, tramite informazioni di cui la Rappresentanza Generale è in possesso , così come afferma l' appellante senza smentita della controparte .

in ogni caso, va posto in evidenza che nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo opposto si era costituita la Rappresentanza Generale per l' Italia degli Assicuratori in persona della procuratrice speciale della Rappresentanza stessa, essendo stati convenuti con notifica alla Rappresentanza.

Alla luce di queste circostanze, l' esecuzione della sentenza risulta correttamente richiesta con l' intimazione del precetto a Rappresentante Generale per l' Italia : il destinatario dell' intimazione di pagamento risulta individuato , e per essi nella Rappresentanza Generale per l' Italia. Detta Rappresentanza sarà poi da riferirsi ai soggetti aderenti ai sottoscrittori della polizza.

Non risulta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudicante, che la menzione della Rappresentanza Generale , nel precetto, prescinda dal riferimento a del quale peraltro è articolazione nel territorio nazionale, essendo iscritta al Registro delle Imprese come sede secondaria..

La sede secondaria , il cui procuratore abbia poteri di rappresentanza, altro non è che una "collocazione" territoriale dell' impresa, un sorta di dislocazione , per quel territorio , del potere rappresentativo, facente capo, in ogni caso, all' impresa , anche organizzata in forma societaria.

Come ben espresso dalla giurisprudenza citata dall' appellante, l' iscrizione della sede secondaria nel Registro delle Imprese non rileva come autonomo centro di imputazione giuridica di detta sede e non evidenzia una separazione rispetto della sede secondaria rispetto alla sede centrale, bensì è funzionale a rendere opponibile un rapporto di dipendenza dalla stessa, un vincolo organico idoneo a far sì che l' attività della sede secondaria sia riferibile all' unico soggetto che la esercita (l' impresa avente sede centrale e secondaria), e che è uno soltanto.

Il nostro codice di rito regola la rappresentanza del procuratore e dell' institore, attribuendo il potere di stare in giudizio al procuratore generale di chi non abbia residenza o domicilio in Italia (e all' institore) (art. 77 co. 2 c.p.c.).

Pertanto, la Rappresentanza Generale per l' Italia , in persona del suo procuratore, ha in ogni caso il potere di stare in giudizio per relativamente agli affari conclusi in Italia, il che peraltro non implica che vi sia alterità tra la prima e il secondo, trattandosi pur sempre di un' articolazione dello stesso soggetto.

In altre parole, la sede secondaria (veste nella quale la Rappresentanza Generale è iscritta alla Camera di Commercio) istituita nel territorio italiano, con la previsione di una rappresentanza stabile risponde allo scopo di permettere e agevolare l' attività de nei suoi rapporti d' impresa all' interno dello Stato italiano (per le attività ad esso consentite in Italia) con cittadini aventi residenza in Italia , ed è necessariamente preordinata a facilitare detti rapporti anche sul piano processuale, permettendo a chi in Italia abbia stipulato un contratto con di adire

sul territorio nazionale detti assicuratori, e , conseguentemente, di porre in esecuzione il titolo ottenuto.

Una diversa lettura dei rapporti tra Rappresentanza Generale e con riferimento alla questione in esame, oltre ad essere in contrasto con la realtà comporterebbe riflessi lesivi del diritto alla tutela giurisdizionale dell' assicurato che sul territorio nazionale abbia stipulato una polizza con i il quale potrebbe ottenere un titolo esecutivo nei suoi confronti , ma non potrebbe porlo in esecuzione in Italia.

Occorre tuttavia prendere in considerazione l' arresto della Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 785/99 del 17.11.1999, richiamata nella sentenza impugnata, e negli scritti delle parti, che è massimata nei seguenti termini :.

"il "rappresentante generale per l'Italia" non rappresenta il come istituto a sè stante (che non ha, pertanto, "una sede o una succursale in Italia"), ma soltanto gli assicuratori (aderenti ai) di volta in volta materialmente firmatari della polizza (nella specie, '), dei quali, peraltro, non può considerarsi un agente, ma solo un rappresentante agli effetti processuali, relativamente alle sole controversie attinenti alla gestione della succursale (e, cioè, degli affari assicurativi correlati a polizze emesse da tali rappresentanze).".

Ebbene, avanti a questa Corte d' Appello si discute dell' esecuzione di una sentenza emessa nei confronti dei l ; costituiti a mezzo della Rappresentanza, senza indicazione dei singoli firmatari, laddove la decisione della Suprema Corte riguardava una questione di giurisdizione relativamente ad un' azione di risarcimento danni in base ad una polizza assicurativa stipulata a Londra, il cui premio era stato pagato a Londra, in una controversia nella quale erano intervenuti i 24 singoli sottoscrittori.

La Suprema Corte è quindi intervenuta in una fattispecie non assimilabile a quella per cui è causa, nella quale non vi è spendita del nominativo dei singoli sottoscrittori, (onde la necessità di riferirsi) e nella quale il *thema decidendum* attiene al destinatario dell' esecuzione.

Mette conto riportare quanto osservato in parte motiva dalle Sezioni unite della Cassazione , nella decisione richiamata, per meglio cogliere la portata della massima ed il suo riferirsi ad una fattispecie diversa da quella oggetto della presente causa, in quanto concernente un contratto stipulato all' estero:

"Infatti, il Rappresentante generale per l'Italia non può essere considerato un procuratore generale a norma dell'art. 77 Cod. proc. civ.. In via assorbente, in quanto rispetto al contratto di cui si tratta (stipulato all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi) quel soggetto non ha, ne' può avere, la rappresentanza sostanziale degli assicuratori, ed è principio che l'art. 77 Cod. proc. civ. non consente il conferimento di una rappresentanza meramente processuale disgiunta da quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

In ogni caso, perché, la rappresentanza processuale passiva è stata conferita al detto Rappresentante generale esclusivamente per le sole controversie inerenti alle assicurazioni contratte con assicurati residenti in Italia e, come è incontroverso, la assicurata non è residente in Italia, ne' d'altra parte sostiene d'esserlo.

6.6.- Ne discende, riassumendo, che non sussiste alcun momento di collegamento coi giudice italiano della domanda proposta dalla nei confronti degli "Assicuratori membri " che hanno stipulato il contratto di assicurazione per cui è controversia, e che pertanto, si deve dichiarare il difetto, rispetto ad essa, della giurisdizione del giudice italiano.".

In definitiva, e per concludere in ordine al presente gravame, la coincidenza, nel caso di specie, del soggetto intimato nel precetto opposto con il destinatario del titolo esecutivo (stante il riferimento esplicitato nel precetto), la coincidenza della Rappresentanza Generale con il soggetto rappresentato rispetto ai contratti stipulati in Italia (per esserne statutariamente prevista, detta Rappresentanza, quale sede secondaria e in forza della considerazione che nel titolo esecutivo non risultano spesi i nominativi dei singoli assicuratori assuntori del rischio) conducono all' integrale riforma della sentenza di primo grado, e al rigetto dell' opposizione al precetto.

3. Posto l'esito complessivo della controversia, la parte appellata, che è soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura, alla complessità delle questioni trattate, e all' attività difensiva effettivamente svolta (esclusi quindi per questo grado i compensi per la fase trattazione-istruttoria), applicati i parametri introdotti con d.m. n. 55/2014, nei valori medi.

Tutto quanto liquidato a titolo di spese processuali è da distrarsi in favore dell' avv. Pasquale Capobianco, del foro di Napoli, difensore dell' appellante, che si è dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accoglie l' appello proposto da contro Rappresentanza Generale per l' Italia e, in integrale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.6.2016 sub n. 8100/2016 , respinge l' opposizione a precetto proposta dalla Rappresentanza Generale per l' Italia dei , dichiarando il diritto del predetto a procedere esecutivamente nei confronti della predetta Rappresentanza in forza della sentenza n. 1323/2013 del Giudice di Pace di Sant' Anastasia , come da precetto notificato in data 6.8.2016;
2) condanna Rappresentanza Generale per l' Italia dei a rifondere a le spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in €. 4.835,00 , complessivamente, per compensi di avvocato, oltre IVA, c.p.a. ed oltre al rimborso forfettario per spese generali ex d.m. n. 55/2014 e , per il presente grado, in €. 250,00 per esborsi ed €. 3.777,00, complessivamente, per compensi di avvocato, oltre IVA, c.p.a. e oltre al rimborso forfettario per spese generali ex d.m. n. 55/2014, il tutto (spese e compensi dei due gradi e accessori) da distrarsi in favore dell' avv. Pasquale Capobianco del foro di Napoli, difensore anticipatario dell' appellante.

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola